



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti – Revisori Legali
Avvocati e giuristi di impresa*

La Circolare per i clienti

15 marzo 2024

News

Assegno unico universale: comunicazione dati all'Agenzia delle Entrate	pag. 2
Erogazioni al Terzo settore: aggiornate le FAQ	pag. 3
Rottamazione-quater: quando il versamento si considera tempestivo	pag. 4
Assegnazione alloggi ai soci di cooperativa: trattamento IVA	pag. 5
Restituzione somme per riscatto laurea: tassazione separata	pag. 7
Premi di produttività in assenza di obiettivi incrementali	pag. 8
CU lavoro autonomo professionale da presentare entro il 31 ottobre 2024	pag. 9
Dichiarazione ambientale: approvato il MUD per il 2024	pag. 10

Approfondimenti

Bonus edilizi: rifiuto delle cessioni già accettate successive alla prima	pag. 11
730: quali sono le novità del Modello 2024	pag. 13
Fringe benefits: la posizione dell'Agenzia delle Entrate	pag. 16



News

Assegno unico universale: comunicazione dati all'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate e l'INPS, con l'atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024, hanno stabilito le modalità di comunicazione dei dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l'AUU ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.

A partire dai dati relativi all'anno 2023, in via sperimentale, l'INPS trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l'AUU (assegno unico universale) di cui all'art. 1 D.Lgs. 230/2021, al fine di consentire all'AE di utilizzare tali informazioni per l'elaborazione della dichiarazione precompilata. Con l'atto congiunto n. 119578 del 13 marzo 2024 è stabilito quanto segue circa la citata comunicazione.

Dati comunicati dall'INPS

Per ciascun percettore dell'AUU al quale è stata corrisposta almeno una mensilità della prestazione nel corso dell'anno solare di riferimento, analogamente alle informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione Unica, l'INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore dell'AUU, il **codice fiscale dei figli a carico** minori di 21 anni per i quali è stato riconosciuto l'assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell'altro genitore. L'INPS comunica, inoltre, il numero di mesi dell'anno per cui è stato versato l'assegno e la ripartizione percentuale tra i genitori in questi mesi.

Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i quali l'INPS ha verificato la genitorialità nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della popolazione residente) ovvero nel nucleo familiare indicato nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica). La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella domanda per il riconoscimento dell'Assegno Unico e Universale.

Modalità di trasmissione

La comunicazione dei dati da parte dell'INPS avviene mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site, secondo quanto previsto dal Sistema di Interscambio Dati (SID).

Tipologie di invio

L'invio può essere:

- **ordinario:** è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. A ciascuna posizione contenuta nella comunicazione è attribuito da INPS un identificativo univoco. È possibile inviare più comunicazioni ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente comunicati e accolti;



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- **correttivo:** è la comunicazione con la quale si opera la sostituzione dei dati relativi a posizioni già inviate precedentemente e acquisite con esito positivo dal sistema telematico;
- **cancellazione:** è la comunicazione contenente l'elenco degli identificativi delle posizioni già inviate ed acquisite con esito positivo, di cui si richiede la cancellazione.

Termini delle trasmissioni

Il termine per la trasmissione delle comunicazioni è il **16 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento.

Ricevute

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la **ricezione** del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l'Agenzia delle Entrate comunica all'INPS l'accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella comunicazione. Il **file** contenente l'esito della elaborazione è messo a disposizione sul Server FTP dell'INPS.

Erogazioni al Terzo settore: aggiornate le FAQ

Il 12 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le FAQ in tema di erogazioni agli Enti del Terzo Settore, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DM 1° marzo 2024 che fissa al 4 aprile il termine entro cui inviare alle Entrate i dati relativi alle erogazioni ricevute nel 2023.

In tema di **erogazioni agli Enti del Terzo Settore**, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato le **FAQ**.

Tipologia di ente

Nelle nuove specifiche tecniche, allegato al Prov. AE 4 marzo 2024, il campo 11 del record di testa "Tipologia ente del Terzo settore" può contenere dei codici differenti rispetto allo scorso anno.

È stato chiarito che per adeguarsi alla normativa relativa agli enti del Terzo settore, caratterizzata negli ultimi anni da notevoli mutamenti, sono state riviste le **tipologie di enti** da indicare nel flusso di dati da trasmettere all'Agenzia. Di conseguenza l'ente dovrà indicare, semplicemente, se si qualifica come:

- **Onlus;**
- **organizzazione di volontariato;**
- **fondazione e associazione** riconosciuta avente per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- **fondazione e associazione** riconosciuta avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- **altro ente** iscritto al **RUNTS**, non incluso tra i precedenti, individuato dall'art. 83 c. 1 e 2 D.Lgs. 117/2017, ovvero associazione di promozione sociale, ente filantropico, cooperativa sociale (con l'esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società), rete associativa o altro ente del Terzo settore (categoria residuale).

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



Donatore continuativo

L'espressione "donatori continuativi" individua i **donatori fidelizzati** che donano in maniera ricorsiva, a nulla rileva il sistema di versamento utilizzato dal donatore. La ratio dell'inserimento di questa espressione nel DM 1° marzo 2024, è quella di agevolare i soggetti individuati da tale decreto prevedendo l'obbligo di comunicazione per quei donatori di cui gli stessi abbiano a disposizione i dati necessari a consentire la precompilazione della dichiarazione.

Codice fiscale del donante

Il codice fiscale del soggetto che ha effettuato il pagamento è un dato obbligatorio da inserire nel flusso con cui trasmettere, all'Agenzia delle entrate, i dati relativi alle erogazioni liberali (campo 2 del record di dettaglio delle erogazioni). Qualora l'ente abbia a disposizione il dato del C.F. del soggetto erogante, perché ad esempio è un **donatore continuativo**, allora deve trasmettere i dati all'Agenzia, indipendentemente da come l'ente abbia acquisito tale informazione.

In caso di **conto cointestato**, se non è possibile, in base ai documenti e alle informazioni disponibili, individuare colui che ha inteso effettuare la donazione e ha sostenuto l'onere, l'erogazione va divisa tra gli intestatari del conto al 50%. Se, invece, l'ente è in possesso dell'informazione relativa al soggetto che ha effettivamente sostenuto l'onere, dovrà comunicare soltanto tale codice fiscale con il relativo importo dell'**erogazione liberale**.

Dati della carta di credito

Se i dati anagrafici dell'intestatario della **carta di credito** sono diversi rispetto ai dati anagrafici del donatore, la detrazione/deduzione spetta a chi ha effettivamente sostenuto l'onere, pertanto al titolare della carta di credito.

Data di trasmissione

Ai fini della trasmissione all'AE, fa fede la data in cui la donazione è stata effettuata e non quella di accredito della stessa sul conto dell'ente.

Rottamazione-quater: quando il versamento si considera tempestivo

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 12 marzo 2024 n. 68, ha fornito chiarimenti in tema di Rottamazione-quater. Quando è tempestivo il versamento effettuato dall'istante?

La Rottamazione-quater delle cartelle

In tema di **Rottamazione-quater delle cartelle**, con riferimento alla prima e alla seconda rata, si evidenzia che il DL 145/2023 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla L. 191/2023, ha previsto all'art. 4-bis (introdotto dalla Legge di conversione) che per i soggetti che hanno trasmesso la dichiarazione di adesione alla **definizione agevolata** dei carichi affidati all'**agente della**



riscossione di cui all'art. 1 c. 231 e ss. L. 197/2022, i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.

Inoltre, al DL 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2024, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (**DL Milleproroghe**), è stato inserito, dopo l'articolo 3, l'articolo 3bis (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della rottamazione-quater al **15 marzo 2024**), secondo cui "il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'art. 1 c. 232 L. 197/2022, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso art. 1 della L. 197/2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto art. 1 L. 197/2022".

La risposta delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate chiarisce innanzitutto che nella **risposta all'interpello** non si esprime alcuna valutazione in merito all'esistenza o meno in capo all'istante dei presupposti sostanziali per partecipare alla definizione descritta, né è possibile individuare quali siano i debiti iscritti a ruolo oggetto di definizione, cui sono destinate le somme ottenute dal piano di riparto, non essendo tali questioni oggetto del presente interpello.

Ciò detto, stante i richiamati **interventi normativi**, con il solo riguardo al versamento effettuato dall'istante il 14 novembre 2023, si ritiene che lo stesso possa considerarsi "tempestivo", ancorché intervenuto prima dell'entrata in vigore delle norme che ne hanno legittimato il differimento.

Tale interpretazione è volta ad evitare disparità di trattamento rispetto a coloro che essendo decaduti dal **piano di rateazione** al pari dell'istante per non aver versato le rate - sono stati rimessi in termini dalle norme innanzi richiamate.

Quanto alla corretta **imputazione delle somme** finora versate alle rate dovute per la **definizione dei ruoli**, non trattandosi di una questione di natura interpretativa ma gestionale, sarà cura dell'istante rivolgersi al competente ufficio dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** per avere indicazioni in merito alla corretta gestione del **piano di rateizzazione**.

Assegnazione alloggi ai soci di cooperativa: trattamento IVA

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che le assegnazioni di alloggi ai soci da parte di cooperative edilizie a proprietà divisa costituiscono cessioni di beni rilevanti ai fini IVA.

Con la risposta n. 70 del 13 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le **assegnazioni di alloggi** ai soci da parte di **cooperative edilizie** a proprietà divisa costituiscono **cessioni di beni** rilevanti ai fini **IVA**. Se ogni socio ha versato alla cooperativa delle somme a rimborso delle rate del **mutuo**, il corrispettivo dovuto all'atto di assegnazione dell'alloggio sarà pari alla somma dei versamenti effettuati.



Le cooperative edilizie

Si ricorda che le **cooperative edilizie a proprietà indivisa** realizzano gli **alloggi** da affidare in godimento ai propri soci. La proprietà dell'immobile resta in capo alla cooperativa, che ne assicura la manutenzione e la gestione. Il socio utilizzatore corrisponde un **canone** per l'uso dell'**alloggio**, esercitando su di esso un diritto reale di godimento che nasce dal contratto societario.

Le **cooperative edilizie a proprietà divisa** o individuale hanno lo scopo di realizzare gli alloggi da assegnare in proprietà ai propri soci. Una volta ultimato l'immobile si procede al frazionamento del **mutuo**, all'assegnazione in via definitiva a mezzo rogito notarile e, se la cooperativa non intende varare nuovi programmi edilizi, allo scioglimento volontario della stessa.

Nel caso, dunque, della cooperativa a proprietà divisa la c.d. proprietà cooperativa è transitoria perché destinata a trasformarsi nella proprietà individuale degli alloggi, mentre nelle cooperative a proprietà indivisa la c.d. proprietà cooperativa è tendenzialmente permanente in quanto il socio è in permanente regime di godimento dell'alloggio attribuitogli. Ai fini IVA, si ricorda che:

- nelle cooperative a proprietà indivisa sono soggette al regime di imponibilità ad IVA le assegnazioni in **godimento** di case di abitazione ai propri soci secondo quanto previsto dal numero 26 della tabella A parte II allegata al DPR 633/72. La disposizione si riferisce, ovviamente, alle assegnazioni in godimento ai soci delle cooperative (cfr Circ. AE 16 novembre 2006 n. 33/E). La relativa **base imponibile** è data dall'ammontare dei canoni di godimento e l'imposta è esigibile all'atto del pagamento dei **canoni periodici** (cfr. anche Ris. AE 11 maggio 2001 n. 63/E);
- nelle cooperative a proprietà divisa le assegnazioni degli alloggi ai propri soci rilevano come **cessioni di beni** e scontano lo stesso regime delle cessioni di abitazioni da parte di **imprese costruttrici**.

Il caso

Nel caso di specie, l'istante afferma di essere una cooperativa edilizia a proprietà indivisa. Ha ultimato la costruzione degli alloggi e, dal 1994, li ha assegnati in godimento ai propri soci, senza la previsione di un canone di godimento. Gli alloggi sono di sua proprietà.

Da quanto rappresentato emerge che sebbene la Società affermi di essere una **cooperativa** a proprietà indivisa, non ha mai chiesto ai propri soci un canone di godimento a fronte dell'assegnazione a loro favore dell'alloggio. Tale assegnazione avviene contestualmente all'atto dell'ammissione del socio e pertanto sin dal momento in cui assume la qualifica di socio, quest'ultimo gode dell'immobile gratuitamente. Si ritiene che tale circostanza inibisca la soggettività passiva IVA per mancanza del requisito oggettivo in capo all'Istante, soggettività passiva che, a sua volta, è il presupposto per l'esercizio del diritto alla **detrazione** ai sensi degli artt. 19 e s. DPR 633/72. La preclusione del diritto alla detrazione fa dunque venir meno la possibilità per la cooperativa edilizia di vantare un credito IVA da poter utilizzare in compensazione e/o da chiedere a rimborso.



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

Circa il corrispettivo dell'assegnazione degli alloggi, si evidenzia che esso non è zero o presumibilmente pari a zero come sostenuto dall'Istante, bensì, in base alla **contabilizzazione**, pari alla somma degli importi semestrali versati dai soci nel corso degli anni. Anche per questo, in sede di assegnazione definitiva degli alloggi, l'istante agisce come cooperativa edilizia a proprietà divisa, circostanza che gli fa assumere la veste di soggetto passivo IVA.

Restituzione somme per riscatto laurea: tassazione separata

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme versate dal personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita e oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata.

Con la risposta n. 62 del 7 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme versate dal personale assunto dopo il 31 dicembre 2000 a titolo di contributi per il **riscatto della laurea** ai fini della **buonuscita** e oggetto di restituzione, in quanto il personale non aveva il titolo per beneficiare del regime, sono da assoggettare a **tassazione separata**.

Si ricorda, infatti, che per il personale assunto entro il 31 dicembre 2000 è prevista la facoltà di chiedere la valutazione, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita, dei servizi statali civili e militari prestati nonché dei periodi di studio universitario e dei corsi speciali di perfezionamento, valutabili o riscattabili o comunque riconoscibili ai fini del trattamento di quiescenza a carico dello Stato secondo le vigenti disposizioni, ma non anche ai fini della predetta indennità di buonuscita (art. 1 L. 1368/65). In relazione al personale assunto successivamente al 31 dicembre 2000, invece, si applicano le disposizioni del regime del **Trattamento di Fine Rapporto (TFR)** previsto dalle disposizioni del DPCM 20 dicembre 1999 in virtù dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999 dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali.

Contributi previdenziali ed assistenziali

Si deducono dal **reddito complessivo**, se non sono deducibili dai singoli redditi che concorrono a formarlo, i **contributi previdenziali ed assistenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della **forma pensionistica** obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la **ricongiunzione** di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all'art. 1 Lgs. 565/96. I contributi di cui all'art. 30 c. 2 L. 101/89 sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti (art. 10 c. 1 lett. e DPR 917/86).

Sono compresi tra i **contributi versati facoltativamente**, a partire dal 1° gennaio 2001, quelli versati per il **riscatto degli anni di laurea**, per la prosecuzione volontaria e quelli per la ricongiunzione di differenti periodi assicurativi, qualunque sia la causa che origina il versamento (Ris. AE 12 settembre 2002 n. 298/E). I **contributi versati** per il riscatto della laurea

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

ai fini della buonuscita, pertanto, sono integralmente deducibili, al pari di quelli pagati ai fini della pensione.

La tassazione separata

L'imposta sul reddito si applica separatamente sulle somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo o per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti (art. 17 c. 1 lett. n bis DPR 917/86).

Nel caso in esame, pertanto, considerato che le somme versate dal personale a titolo di contributi per il riscatto della laurea ai fini della buonuscita sono state dedotte dal reddito negli anni precedenti e che l'Istante intende provvedere alla restituzione al personale assunto dopo il 31 dicembre 2000, che non aveva titolo per beneficiare del suddetto regime, le predette somme oggetto di restituzione sono da assoggettare a tassazione separata ai sensi della predetta lettera n bis). Per completezza, si osserva che, ai sensi dell'art. 17 c. 3 DPR 917/86, per i redditi indicati alle lettere da g) a nbis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, il contribuente ha facoltà di non avvalersi della **tassazione separata** facendolo constare espressamente nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione.

Premi di produttività in assenza di obiettivi incrementali

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 5 marzo 2024 n. 59, ha chiarito che in assenza di obiettivi aziendali incrementali non può essere applicato il regime agevolato ai premi di risultato.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai **premi di risultato** non può essere applicato il **regime agevolato** di cui all'art. 1 c. 182-189 L. 208/2015 in assenza di **obiettivi aziendali incrementali**.

Si ricorda che è prevista l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** dell'Irpef e delle relative **addizionali** nella misura del 10% sui **premi di risultato** di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione**, misurabili e verificabili (art. 1 c. 182-189 L. 208/2015). Per i **premi** e le somme erogati negli anni 2023 e 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è ridotta al 5% (art. 1 c. 63 L. 197/2022 e art. 1 c. 18 L. 213/2023).

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva aziendale o territoriale deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, **efficienza ed innovazione** (che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo) il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di **indicatori numerici** o di altro genere appositamente individuati. Il

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

requisito dell'**incrementalità**, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione.

Il caso

Nel caso di specie, la società istante chiede chiarimenti circa il regime fiscale da applicare alle somme erogate a titolo di **premio di risultato** ai propri **dipendenti**, considerato che il "**parametro ferie**", da intendersi quale parametro di riferimento incrementale nei termini di una riduzione dei giorni di ferie residue al 31 dicembre 2021 rispetto all'anno precedente, con relativa riduzione del corrispondente costo aziendale, non risulta indicato nell'accordo integrativo aziendale. La società dichiara di aver comunque verificato per lo stesso il raggiungimento di un risultato incrementale rispetto all'anno 2020. L'AE, dopo aver analizzato la documentazione allegata, ritiene che l'accordo integrativo non subordina il riconoscimento del premio di risultato al conseguimento di un risultato incrementale, ma al raggiungimento di dati stabili, costituiti, tra l'altro, in parte da "obiettivi collettivi aziendali" e in parte da "obiettivi funzionali/individuali". Il "parametro ferie", pur dotato di natura incrementale, non è direttamente correlato alla corresponsione del premio, in quanto il suo raggiungimento determinerebbe esclusivamente l'applicazione della detassazione.

CU lavoro autonomo professionale da presentare entro il 31 ottobre 2024

Con Ris. 4 marzo 2024 n. 13/E, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al termine di presentazione, da parte dei sostituti d'imposta, delle Certificazioni Uniche dei redditi da lavoro autonomo esercitato abitualmente (professionale).

Le **Certificazioni Uniche** (CU) sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti; tuttavia, le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o redditi non dichiarabili con la **dichiarazione precompilata** possono essere inviate entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta - **Modello 770**, ossia entro il 31 ottobre.

Le novità del decreto sugli adempimenti tributari

L'art. 19 D.Lgs. 1/2024, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di **adempimenti tributari**, prevede che a partire da quest'anno, in via sperimentale, l'Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni trasmesse dai sostituti d'imposta, rende disponibile la dichiarazione precompilata anche alle persone fisiche diverse dai dipendenti e pensionati, compresi i **titolari di partita IVA** (imprenditori e professionisti). Per questo primo anno, tuttavia, le informazioni ricavate dalle CU contenenti **compensi** e proventi non dichiarabili mediante il **modello 730**, ma solo con il modello Redditi persone fisiche (come i redditi di lavoro autonomo "professionale"), saranno utilizzate dall'Agenzia delle Entrate solo in forma sperimentale, dandone evidenza nel foglio informativo allegato alla dichiarazione precompilata oppure con appositi avvisi nell'applicativo web dedicato.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Con tali avvisi verrà segnalato al contribuente che per l'elaborazione della precompilata sono state considerate solo le CU di lavoro autonomo "professionale" pervenute fino al **18 marzo** (quest'anno il 16 marzo cade di sabato) e che, se in possesso di CU pervenute dopo tale data, dovrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo le informazioni mancanti.

Lavoro autonomo professionale nella CU

Tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo "professionale" sono utilizzate quest'anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l'anno d'imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo "professionale") possano essere presentate entro il **31 ottobre 2024** (termine di presentazione del Modello 770). Si invitano, tuttavia, i sostituti d'imposta ad attivarsi per trasmettere le anzidette certificazioni all'Agenzia delle Entrate entro il 18 marzo, poiché, in tal modo, le stesse potranno essere messe a disposizione dei contribuenti e dei soggetti che prestano assistenza fiscale (CAF e professionisti), seppur in forma sperimentale, agevolandoli così nell'**adempimento dichiarativo**.

Si evidenzia, infine, che dal prossimo anno le informazioni presenti nelle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il **modello Redditi** persone fisiche saranno ordinariamente utilizzate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata; pertanto, a partire dalle **CU 2025**, relative all'anno d'imposta 2024, l'invio di tutte le 3 certificazioni contenenti redditi dichiarabili mediante il modello 730 oppure mediante il modello Redditi persone fisiche (compresi i redditi di lavoro autonomo "professionale") dovrà essere effettuato entro il 16 marzo.

Per completezza, si segnala che resta ferma, a regime, la possibilità per i sostituti d'imposta di trasmettere entro il termine di presentazione del **Modello 770** (31 ottobre) le CU contenenti redditi che non sono dichiarabili né con il **modello 730** né con il modello Redditi persone fisiche, come ad esempio i redditi assoggettati a tassazione separata per i quali non è prevista la possibilità di optare in dichiarazione per la tassazione ordinaria (es. arretrati e TFR).

Dichiarazione ambientale: approvato il MUD per il 2024

Viene approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2024, da utilizzarsi per le dichiarazioni riferite al 2023. La presentazione del MUD alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura dovrà avvenire entro il 1° luglio 2024.

Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica vengono adempiuti con presentazione del **Modello Unico di Dichiarazione ambientale** (MUD), alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente.

Il DPCM 26 gennaio 2024 è stato approvato il MUD 2024, da utilizzare per le dichiarazioni riferite al 2023 e da presentare entro il 1° luglio 2024.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Le novità in materia di rifiuti

Per ottemperare agli obblighi di comunicazione alla Commissione europea in materia di **rifiuti**, il MUD è stato modificato:

- introducendo i dati provenienti dalla raccolta dei rifiuti di attrezzi da pesca secondo quanto previsto dalla Decisione esecuzione (UE) 2021/958;
- inserendo le voci sul quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- aggiornando le metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- chiarendo che, nel caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR.

Sono state pertanto implementate le seguenti sezioni:

- **Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:**

- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti al quantitativo di rifiuti di attrezzi da pesca suddivisi per tipologia di materiale: plastica, metalli e gomma;
- Scheda Costi di Gestione al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- Scheda Costi di Gestione MDCR è stato chiarito che, in caso in cui la dichiarazione venga presentata da Consorzi, Comunità Montane, Unione dei comuni, ecc. dovrà essere compilato un solo modulo MDCR complessivo per tutti i comuni appartenenti all'aggregazione, per ciascun rifiuto raccolto in modo differenziato;

- **Sezione Comunicazione Imballaggi – sezione Consorzi** è stata modificata in conformità con le disposizioni contenute nella direttiva 2019/904/UE. Pertanto, sono state sostituite le parole “in Pet” con “per bevande” e aggiunta una voce specifica sul quantitativo relativo alle bottiglie in PET.

- **Sezione STIP** è stata modificata al fine di distinguere le informazioni relative alla sola quota di imballaggi per liquidi alimentari in PET da quelle afferenti a tutte le tipologie di imballaggi in plastica per liquidi alimentari.

Articoli d'autore

Bonus edilizi: rifiuto delle cessioni già accettate successive alla prima

L'Agenzia dell'Entrate fornisce le soluzioni da adottare nel caso in cui siano stati commessi errori nella compilazione delle comunicazioni per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi edilizi. Come richiedere l'annullamento dell'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti in fattura non corrette?

Circolazione dei crediti edilizi

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Con la Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative circa i **crediti d'imposta** di cui all'art. 121 DL 34/2020 e nello specifico in merito al rifiuto delle **cessioni dei crediti** successive alla prima, già accettate. Con il citato documento del Fisco, sono state fornite le istruzioni operative agli Uffici per garantirne l'uniformità di azione in relazione a particolari eventi che potrebbero verificarsi nella successiva fase di **circolazione dei crediti** di cui al richiamato art. 121 DL 34/2020. Invero, la norma in commento disciplina le diverse modalità di fruizione dei **"bonus edilizi"**, intendendosi per tali quelle agevolazioni riconosciute sotto forma di detrazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano determinate tipologie di lavori, come le **ristrutturazioni edilizie** e la riqualificazione energetica. In tema, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, in determinati casi, è prevista la possibilità di optare, alternativamente: per uno sconto in fattura o per la cessione di un credito d'imposta.

Rifiuto delle cessioni dei crediti successive alla prima già accettata

L'Agenzia delle Entrate è estranea al rapporto di natura privatistica tra cedente e cessionario e può intervenire solo su richiesta dei soggetti interessati. Premesso ciò, in alcuni casi, può accadere che la cessione sia stata accettata per errore dal cessionario, che, invece, intendeva rifiutarla; oppure, cedente e cessionario, dopo l'accettazione della cessione da parte di quest'ultimo, intendano annullare la comunicazione della cessione del credito effettuata sulla **"Piattaforma cessione crediti"**. In tali situazioni, secondo il Fisco, il cedente e il cessionario dovranno richiedere all'Agenzia delle Entrate il "rifiuto" della cessione del credito già accettata dal cessionario, utilizzando il modello allegato alla citata circolare. Il modello in esame deve essere inviato all'indirizzo annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

Ipotesi della revoca della cessione afferente ai crediti tracciabili

A partire dal 1° maggio 2022, l'articolo 121, comma 1-*quater*, DL 34/2020, stabilisce che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione o sconto in fattura) non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. A tal fine, al credito è attribuito un **"codice identificativo univoco"** da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Premesso ciò, qualora la **cessione** si riferisca a **crediti tracciabili**, il rifiuto potrà avvenire per ciascuna rata del credito, ove questa non sia stata ulteriormente ceduta, ovvero opzionata per l'utilizzo in compensazione tramite modello F24. A tal proposito, il Fisco ricorda che l'opzione per l'utilizzo del credito tramite modello F24 può essere revocata attraverso l'apposita funzione della "Piattaforma".

Ipotesi della revoca della cessione afferente ai crediti non tracciabili

Le disposizioni dell'articolo 121, comma 1-*quater*, DL 34/2020 si applicano alle comunicazioni della **prima cessione** o dello **sconto in fattura** inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1°

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021, che restano non tracciabili. In questi casi di non tracciabilità, il cessionario deve disporre di credito residuo sufficiente per la tipologia indicata e la relativa annualità, in quanto verrà ridotto il suo *plafond* per l'importo corrispondente.

Gli effetti della revoca

Nei casi in cui, per i suddetti motivi, l'**operazione di rifiuto** non possa essere eseguita, la richiesta sarà scartata. Diversamente, il rifiuto rimuove gli effetti dell'erronea accettazione del credito o della cessione che si è convenuto di rifiutare. Pertanto, all'esito positivo dell'operazione, i crediti torneranno nella disponibilità del cedente, ai fini dell'eventuale ulteriore cessione o dell'utilizzo in compensazione tramite modello F24, "*se ancora nei termini di legge*". Una volta eseguita l'operazione tecnica di rifiuto della cessione, ne sarà data **comunicazione** agli interessati, che potranno comunque consultare lo stato aggiornato della cessione sulla "*Piattaforma*".

Comunicazione del cessionario dei crediti non utilizzabili

Nel caso in cui il cessionario intenda comunicare la non utilizzabilità del credito di cui è attualmente titolare, dovrà seguire la procedura descritta nel provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 410221 del 23 novembre 2023. Tale procedura, a differenza della soluzione operativa fornita dalla Circolare n. 6/E dell'8 marzo 2024, determina la rimozione del credito dalla disponibilità del cessionario e non comporta il ritorno del credito stesso in capo al cedente.

730: quali sono le novità del Modello 2024

Il Modello 730/2024 presenta diverse novità in tema di Superbonus, detrazioni delle spese relative all'abitazione, crediti d'imposta, nonché di esenzione e tassazione agevolata di taluni redditi. Il Modello dovrà essere presentato entro il 30 settembre 2024.

Il modello definitivo del **730/2024** dovrà essere presentato entro il **30 settembre 2024**, direttamente all'Agenzia delle Entrate, ovvero al Caf, al professionista o al sostituto d'imposta.

Superbonus

Tra le novità più gettonate vi è sicuramente la detrazione per gli interventi che hanno beneficiato del **Superbonus**. A seguito di quanto previsto dall'art. 2 del DL 11/2023 (c.d.

Decreto cessioni), per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi detraibili al **110%**, il beneficio può essere ripartito, su opzione del contribuente, in **dieci quote annuali** di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023. L'opzione:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

- è irrevocabile;
- dovrà essere esercitata nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta 2023;
- potrà essere esercitata a condizione che la rata di detrazione connessa al periodo d'imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.

Pertanto, le spese sostenute nel 2022 che non sono state indicate nel **730/2023**, possono essere ripartite in dieci rate. A tal fine, l'opzione s'intende esercitata con l'indicazione, nei **rigli E41-E43** del modello 730/2024:

- dell'anno 2022, nella colonna 1;
- del numero "1" nella colonna 8, riferita al numero di rata.

È opportuno ricordare, inoltre, che per le spese sostenute nel 2023, salvo specifiche eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 90% e non più quella del 110%.

Ampliamento della platea dei contribuenti 730

Il 730/2024, rispetto al precedente anno, potrà essere utilizzato da un maggior numero di contribuenti per dichiarare i redditi personali. Il nuovo modello si compone di due nuovi quadri, ossia:

- il **quadro L**, che i contribuenti dovranno utilizzare per comunicare i **valori relativi ai terreni** di cui all'art. 67, c. 1 lett. a) e b) del TUIR, rideterminati ai sensi dell'art. 2 del DL 282/2002, compresi quelli edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1° gennaio 2023. Il medesimo quadro dovrà essere compilato anche per dichiarare i **redditi di capitale di fonte estera**, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l'intervento di intermediari residenti ed assoggettati ad imposta sostitutiva;
- il **quadro W**, con il quale dovranno essere assolti gli adempimenti relativi agli investimenti all'estero ed alle attività estere di natura finanziaria detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare, in relazione ad essi, le imposte sostitutive dovute quali, **IVAFE, IVIE** e l'imposta sulle **cripto-attività**.

Esenzione IRPEF redditi agrari e quadro RU aggiuntivo

La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, c. 80, della L. 197/2022), ha disposto la proroga al 2023, dell'**esenzione ai fini IRPEF** dei redditi dominicali ed agrari relativi ai terreni dichiarati da **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli professionali** iscritti nella previdenza agricola. Una misura che, tuttavia, non è stata rinnovata per il 2024.

Anche se esenti, i suddetti redditi devono comunque essere dichiarati dai contribuenti e nel **quadro A** occorre barrare la casella presente in colonna 10.

Ulteriore misura, che interessa il settore agricolo, riguarda gli **agricoltori c.d. "sotto soglia"**, ossia coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività,

prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro. Tali contribuenti, ai sensi dell'art. 34, c. 6, del DPR 633/1972, sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA.

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

Nell'ipotesi in cui i suindicati agricoltori abbiano fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d'imposta relativi alle attività agricole che devono essere utilizzati esclusivamente in compensazione, possono presentare il **quadro RU** insieme al frontespizio del modello Redditi PF come quadro aggiuntivo al modello 730.

Familiari a carico

Con l'introduzione dell'**Assegno Unico e Universale**, per l'intero anno d'imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per quelli di età pari o superiore a 21 anni, non essendo più previste le detrazioni per i figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili, sostituite dall'assegno stesso. Tuttavia, i dati dei figli minorenni vanno comunque indicati nel prospetto dei familiari a carico per continuare a fruire delle altre detrazioni e delle agevolazioni previste dalle Regioni per le addizionali regionali.

Tassazione agevolata delle mance del settore turistico-alberghiero

I lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art. 5, L. 287/1991) del settore privato che, nel 2023, hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (**mance**), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell'anno d'imposta 2022 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro, possono assoggettare tali somme ad un'imposta sostitutiva del 5%. In generale, l'imposta è applicata direttamente dal sostituto d'imposta, il lavoratore può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest'ultima meno vantaggiosa. I dati riferiti alla tassazione agevolata delle mance dovranno essere indicati al **rigo C16** del **quadro C**.

Riduzione dell'imposta sostitutiva premi di produttività

Le somme erogate sotto forma di **premi di risultato** o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato, possono fruire della tassazione agevolata. L'imposta sostitutiva applicabile è stata ridotta dal 10 al 5% dall'art. 1, c. 63, della L. 197/2022. Tale riduzione è stata confermata anche per l'anno 2024 dall'art. 1, c. 18, della L. 213/2023. Per la tassazione agevolata occorre compilare il **rigo C4**, del quadro C.

Tassazione del lavoro sportivo

Dal 1° luglio 2023, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del lavoro sportivo prevista dal D. Lgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di **15.000 euro**, così come le retribuzioni percepite dagli atleti e dalle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, ai fini del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di 15.000 euro.

Bonus mobili e detrazione IVA per acquisto abitazione

In merito alle misure agevolative riguardanti le abitazioni, le novità riguardano il c.d. "**bonus mobili**" che consente la fruizione di una detrazione del 50% sulle spese d'acquisto di mobili e

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

di grandi elettrodomestici. Rispetto al periodo d'imposta 2022, per il quale il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione era 10.000 euro, nel 2023, tale limite è ridotto a **8.000 euro** (rigo E57).

Un'ulteriore misura è prevista nei casi di acquisto di abitazioni di **classe energetica A e B**, cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi, con il riconoscimento di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 (rigo E59).

Nuovi crediti d'imposta

Nell'ambito dei crediti d'imposta, nel modello 730/2024 non potrà più essere utilizzato il contributo previsto per l'acquisto di **monopattini elettrici**, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile, essendo, lo stesso, fruibile non oltre l'anno d'imposta 2022. Tuttavia, i contribuenti potranno beneficiare di nuovi crediti d'imposta che dovranno essere indicati nel **quadro G, rigo G15**:

- il **credito d'imposta mediazioni**, riconosciuto alle parti che raggiungono un accordo di conciliazione e commisurato all'indennità corrisposta agli organismi di mediazione (codice "16");
- il credito d'imposta **per negoziazione e arbitrato**, spettante in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri (codice "17");
- il credito d'imposta **contributo unificato**, commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione quando è raggiunto l'accordo in caso di mediazione demandata dal giudice (codice "18").

L'importo dei suddetti crediti, da indicare in colonna 2 del rigo G15, dovrà essere quello risultante dalla comunicazione del Ministero della giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2024.

Modifica alla detrazione per il comparto sicurezza e difesa

L'ultima novità interessa il personale del comparto **sicurezza e difesa**, ai quali spetta, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, la detrazione per un importo massimo di 571 euro se nell'anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro (quadro C, sezione VI, rigo C15).

Fringe benefits: la posizione dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in ordine alle nuove disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2024: si spazia dalle soglie e tipizzazioni dei "nuovi" fringe benefits, alla conferma

dell'aliquota di detassazione dei premi di risultato, fino all'erogazione del trattamento d'integrazione speciale per il comparto del turismo e alle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione (Circ. AE 7 marzo 2024 n. 5/E).

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

A distanza di quasi 3 mesi dalla pubblicazione della L. 213/2023, c.d. legge di Bilancio del 2024, l'Agenzia delle Entrate, a mezzo della Circ. 7 marzo 2024 n. 5, ha fornito rilevanti chiarimenti in materia di **reddito di lavoro dipendente** con particolare riferimento alle **misure fiscali per il welfare aziendale**, con un *focus* specifico sull'estensione dell'ambito oggettivo dei c.d. *fringe benefit* e sulla detassazione dei **premi di risultato**, al **trattamento integrativo speciale** per i lavoratori del **comparto turistico** e alle misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione.

Rilevanti, anche per effetto dei possibili risvolti nel mondo del *welfare* aziendale, sono senza dubbio le delucidazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate (anche sotto il profilo documentale) in merito all'estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 51, c. 3, TUIR, alle spese, erogate o rimborsate, per l'**affitto** della prima casa, delle **utenze domestiche** del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale, così come gli importi erogati per gli **interessi sul mutuo** relativo alla prima casa.

Welfare aziendale: l'estensione dell'ambito di applicazione

Come ormai noto, limitatamente al periodo d'imposta 2024, in deroga all'art. 51, c. 3, TUIR, è stato previsto un innalzamento della **soglia di esenzione** da 258 euro a **1.000 o 2.000** euro, a seconda che il lavoratore dipendente abbia o meno figli fiscalmente a carico.

A questa prima novità, seppur già presente in diverse sfaccettature negli anni precedenti, si accompagna la significativa estensione dell'ambito di applicazione dei cosiddetti *fringe benefit* che, a partire dal 2024, potrà includere per tutti i lavoratori dipendenti:

1. *“le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale”;*
2. *l'erogazione diretta o il rimborso delle spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.*

Dalla lettura dell'art. 1, c. 16 e 17, L. 213/2023, si evince un riferimento alla nozione di “prima casa” senza ulteriori precisazioni in merito alla relativa portata o delimitazione. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate, rileva che la nozione di “abitazione principale” utilizzata ai fini degli artt. 15, c. 1, lett. b) e 16 del TUIR, possa essere estesa anche all'ambito del “*welfare*”.

Il concetto di “prima casa” alla luce della lettura della circolare, può dunque essere definito come l'abitazione nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorino abitualmente.

A tal fine, rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione effettuata, con la quale il contribuente potrà attestare anche di dimorare abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici e che l'agevolazione “*spetta al contribuente acquirente ed intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare*”.

Per quanto attiene in senso stretto alle spese rimborsabili, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto, a mezzo della circolare in parola, che siano **rimborsabili**:

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

1. le spese sostenute per un **contratto di affitto**, ai fini delle quali si considerare il canone risultante dal contratto di locazione registrato e pagato nell'anno;
2. le **spese** relative agli **interessi sul mutuo**.

Laddove il datore di lavoro intenda procedere con l'erogazione o il rimborso delle predette spese, dovrà accompagnare tale decisione a un'**importante conservazione documentale**. Infatti, è necessario che venga acquisita e conservata la documentazione necessaria per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'**art. 51**, c. 3, TUIR.

A tal fine, il datore di lavoro potrà anche acquisire una dichiarazione sostitutiva dell'**atto di notorietà** che attesti il ricorrere, in capo al medesimo lavoratore, dei presupposti previsti dalla normativa in oggetto.

Infine, è necessario che il lavoratore certifichi che tali somme non siano già state oggetto di rimborso, totale o parziale, da parte di altri datori di lavoro (di particolare rilevanza in caso di più rapporti nel corso della medesima annualità).

Determinazione del compenso in natura derivante dai prestiti erogati ai dipendenti

L'**art. 3**, c. 3-*bis*, Decreto Anticipi (DL 145/2023 convertito in **L. 191/2023**) ha modificato la determinazione del *fringe benefit* in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente o suo familiare, ai sensi dell'**art. 51**, c. 4, lett. b), primo periodo, TUIR. Il nuovo disposto normativo stabilisce infatti che *“in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi”* divergendo dal previgente testo il quale necessitava di effettuare un *“confronto tra gli interessi calcolati al tasso ufficiale di sconto (che nel tempo è stato sostituito dal tasso ufficiale di riferimento - TUR) vigente al termine di ciascun anno, e quelli calcolati al tasso effettivamente applicato sul prestito”*

Peraltro, al fine di fronteggiare le fluttuazioni intercorse tra il 2022 e il 2023 che hanno interessato il TUR, è stato sostituito il riferimento al TUR vigente al 31 dicembre di ogni anno con quello da individuare in base alla tipologia del prestito, e dunque:

1. per i prestiti a **tasso variabile**, il TUR è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
2. per i prestiti a tasso **fisso**, il TUR è quello vigente alla data di concessione del prestito.

L'importo che concorre alla formazione del reddito imponibile si determina effettuando la differenza tra gli *interessi calcolati al suddetto tasso ufficiale di riferimento* e gli *interessi calcolati al tasso effettivamente praticato sui prestiti e riducendo l'ammontare risultante della metà*. L'importo così determinato verrà assoggettato a tassazione alla fonte al momento del pagamento delle singole rate del prestito stabilite dal relativo piano di ammortamento. In caso di prestiti a tasso variabile, caratterizzati da una variazione del tasso di interesse iniziale, il prelievo alla fonte verrà effettuato alle scadenze delle singole rate di ammortamento del prestito, tenendo conto anche delle variazioni subite dal tasso di interesse iniziale.

L'Amministrazione finanziaria precisa come *“in caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l'ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), si è*

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

dell'avviso che il confronto vada effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il TUR vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo".

Da ricordare come ai sensi dell'art. 3, c. 3-ter, Decreto Anticipi, le disposizioni del citato c. 3-bis si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d'imposta 2023.

Detassazione dei premi di risultato

L'art. 1, c. 18, L. 213/2023, dispone che "per i premi e le somme erogati nell'anno 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 2014, è ridotta al cinque per cento".

La disposizione di cui all'art. 1, c. 18, Legge di Bilancio del 2024, non rappresenta invero una novità nell'ordinamento italiano, confermando la volontà del Legislatore di incentivare l'utilizzo dei cosiddetti premi di risultato attraverso la previsione di un'**aliquota sostitutiva** particolarmente favorevole, del 5% anziché del precedente 10%.

Infatti, come introdotto dalla Legge di Stabilità del 2016, i premi e le somme erogate "di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione" nonché "le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa" vengono assoggettati a una imposta sostitutiva, quale trattamento fiscalmente agevolato, fino a un importo massimo di 3.000 euro lordi.

Le previsioni di cui alla Legge di Stabilità del 2016 si ritengono applicabili esclusivamente laddove:

1. il lavoratore non abbia conseguito, nell'annualità precedente a quella di percezione del premio di risultato, un reddito superiore a 80.000 euro;
2. l'importo del premio assoggettato ad aliquota sostitutiva, come si anticipava, non sia superiore a 3.000 euro;
3. le somme erogate siano concesse in esecuzione di contratti aziendali o territoriali e siano determinate da **incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione**.

Trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi del comparto turistico, ricettivo e termale

Anche la previsione di cui all'art. 1, c. 21, L. 213/2023, non costituisce una novità in senso proprio dell'annualità 2024, rappresentando invero una proroga – seppur non esplicita – delle disposizioni di cui all'art. 39-bis, Decreto Lavoro (DL 48/2023).

Il Legislatore ha infatti confermato anche per il periodo dal **1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024**, l'erogazione di un **trattamento integrativo speciale**, "che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi".

L'agevolazione in parola, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare in parola, è pari al **15%** della retribuzione lorda corrisposta dal datore di lavoro per il lavoro straordinario

festivo e per il lavoro notturno, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 30 giugno 2024. Il termine semestrale identificato dal Legislatore nella L. 213/2023 non è dunque riferito al

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

periodo di erogazione del trattamento speciale, che invero può essere erogato anche successivamente al 30 giugno purché non successivamente alle operazioni di conguaglio di fine anno, ma alla determinazione dell'ammontare lordo sul quale dovrà essere calcolato il 15%. Si prenderanno a riferimento dunque esclusivamente le prestazioni di lavoro straordinario festivo e lavoro notturno rese nei primi 6 mesi del 2024, ferma l'erogazione da parte del datore di lavoro dalla prima mensilità utile e comunque non oltre il mese di dicembre.

L'agevolazione in trattazione verrà poi recuperata dai sostituti d'imposta, ovvero dai datori di lavoro, attraverso la **compensazione orizzontale** del trattamento erogato al lavoratore a mezzo del codice tributo 1702, denominato proprio "*credito maturato dai sostituti d'imposta per l'erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi*" e istituito dalla Ris. 9 agosto 2023 n. 51/E dell'Agenzia delle Entrate.

Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione

L'art. 1, c. 126, L. 213/2023, riconosce in capo ai lavoratori la possibilità di **convertire i premi di produzione** spettanti in oneri per il riscatto contributivo dei periodi non coperti da contribuzione, a patto che i dipendenti siano iscritti alle gestioni amministrate dall'INPS, siano privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e intendano riscattare un massimo di 5 anni, anche non continuativi, antecedenti al 2024.

Tale operazione ha poi due diversi risvolti sotto il profilo fiscale:

1. il datore di lavoro potrà portare in deduzione l'onere del riscatto;
2. per il lavoratore, i contributi versati dal datore di lavoro rientrano nell'ambito di cui all'art. 51, c. 2, lett. a), TUIR e dunque non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro la soglia di **3.615,20** euro.

STUDIO SICA & PARTNERS

Napoli – Roma – Milano

www.sicapartners.it